

ART. 12 DELLA L. 7.8.1990 N. 241 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI.

ART. 1) Oggetto

Il termine "contributo" di cui al presente regolamento definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dalla Provincia sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241.

ART. 2) Finalità

I contributi della Provincia sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità provinciale, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Pertanto possono essere erogati unicamente a soggetti che perseguano finalità che in modo prioritario od esclusivo rientrino per legge, statuto, regolamento o programma tra quelle proprie della Provincia medesima.

ART. 3) Soggetti destinatari

I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente gli Enti pubblici, territoriali e non, gli Enti privati, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi.

ART. 4) Parametri di valutazione

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Provinciale, che valuterà l'attività e l'iniziativa proposta sulla base di parametri quali:

- a) attinenza e coerenza con i programmi provinciali;
- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità provinciale nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- c) rilevanza territoriale;
- d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- e) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
- f) entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativamente ad anni precedenti;
- g) partecipazione dei comuni e di altri enti interessati territorialmente;

h) assenza di fine di lucro, in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.

L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

ART. 5) Presentazione delle domande

La domanda di contributo, in carta legale e debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Presidente della Provincia e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto (All. A).

La domanda dovrà essere corredata da notizie e da documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa, nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti.

Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti alla domanda dovrà essere allegato resoconto a consuntivo della precedente iniziativa finanziata (All. B).

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e la indicazione del legale rappresentante;
- b) se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e la indicazione della persona abilitata a quietanzare.

ART. 6) Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa.

Il contributo potrà essere erogato, in presenza di particolari esigenze, anche in via preventiva, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.

ART. 7) Partecipazione della Provincia

La Provincia si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

ART. 8) Programmazione degli interventi

Ogni Assessorato definirà esplicitamente, in occasione della stesura del bilancio preventivo, l'impegno globale (anche riferito a più capitoli di bilancio) che intende destinare nel corso dell'anno agli scopi di cui al presente regolamento.

Bimestralmente ciascun Assessorato presenterà alla Giunta l'elenco completo delle richieste pervenute in ordine di tempo (debitamente protocollate) e quello delle richieste ritenute accoglibili con le relative motivazioni.

ART. 9) Contributi previsti da leggi

La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali è regolata dalle norme recate dalla legge medesima; in difetto di tali norme si applica il presente regolamento.

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 293/12330 prot. dell'11.12.1990. - Vistato C.R.C. in data 16.1.1991 al progr. 5124.